

MESSAGGIO

del Consiglio di Stato al Gran Consiglio,
concernente le indennità dovute ai deputati al Gran Consiglio

(del 30 ottobre 1956)

Onorevoli Signori Presidente e Consiglieri,

Su richiesta della vostra Commissione della Gestione abbiamo esaminato la opportunità di procedere ad un aumento delle indennità versate per le sedute del Gran Consiglio e delle sue Commissioni.

Sulla base delle informazioni assunte presso gli altri Cantoni confederati e d'accordo con la vostra Commissione della Gestione, siamo in grado di proporre alla vostra approvazione l'annesso disegno di decreto legislativo che abroga e sostituisce quello attualmente in vigore, del 26 giugno 1944.

La modificazione più importante concerne l'indennità di viaggio, che è portata da cent. 15 a cent. 25 al km. per il tragitto dalla dimora al luogo di destinazione e viceversa.

La diaria per le Commissioni è aumentata da Fr. 20,— a Fr. 30,— per seduta. Rimane per contro invariata la diaria per le sedute del Gran Consiglio in quanto dall'inchiesta esperita è risultato che essa è già oggi largamente superiore a quelle riconosciute negli altri Cantoni.

L'indennità di pernottamento è stata aumentata da Fr. 6,— a Fr. 12,—.

Per i viaggi fuori Cantone l'indennità di trasferta è pari al costo del biglietto di I. classe in ferrovia e in battello.

Il nuovo ordinamento dovrebbe entrare in vigore con effetto a far tempo dalla prima seduta della Sessione ordinaria autunnale 1956.

Ci è grata l'occasione, onorevoli Signori Presidente e Consiglieri, per porgervi i sensi del migliore ossequio.

Per il Consiglio di Stato,

Il Presidente :

Canevascini

Il Cons. Segr. di Stato :

Stefani

Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO

concernente le indennità dovute ai deputati al Gran Consiglio

(del)

Il Gran Consiglio

della Repubblica e Cantone del Ticino

visto il messaggio 30 ottobre 1956 n. 653 del Consiglio di Stato,

decreta:

Art. 1. — Ai deputati al Gran Consiglio sono dovute indennità di viaggio, di pernottamento e diaria di seduta.

Art. 2. — L'indennità di viaggio, per gli spostamenti nel Cantone è di cts. 25 al km. per il tragitto dalla dimora al luogo di destinazione e viceversa. Per i viaggi fuori Cantone l'indennità è pari al costo del biglietto di I. classe in ferrovia e in battello.

Art. 3. — L'indennità di pernottamento è di Fr. 12,—.

Art. 4. — L'indennità di seduta è di Fr. 20,— per le sedute del Gran Consiglio e di Fr. 30,— per quelle delle Commissioni.

Art. 5. — Per lo studio di questioni speciali e per la compilazione di rapporti commissionali di rilievo notevole verrà assegnata una speciale equa indennità da fissare dal presidente della Commissione, d'accordo con il presidente del Gran Consiglio.

Art. 6. — Il presente decreto abroga e sostituisce quello del 26 giugno 1944 circa le indennità da versare ai Consiglieri del Gran Consiglio.

Art. 7. — Il presente decreto, non essendo di carattere obbligatorio generale entra in vigore con la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed ha effetto a contare dalla prima seduta della sessione ordinaria autunnale dell'anno 1956.